

3. Si tratta quindi, nell'insieme, di una situazione concretamente dimostrata proprio dalle prese di posizione di codesta ecc.ma Corte costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie, a porre la denunciata violazione degli articoli 3, 97 e 119 Cost. su un piano che prescinde dall'allegazione da parte della Regione della dimostrazione (che assumerebbe il carattere di una vera e propria *probatio diabolica* nella misura in cui fosse, peraltro, pretesa nei ristretti tempi in cui nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge n. 87 del 1953) di un *vulnus* tale da rendere impossibile lo svolgimento delle proprie funzioni.

Quello che la regione è invece in grado di documentare è il gettito potenziale che avrebbe potuto ricavare in assenza del blocco dei tributi disposto dalla norma impugnata, che è pari a 1.155 ml di euro (3).

### Flessibilità fiscale sui principali tributi regionali (importi derivanti da ultime stime)

	Variazioni aliquota		Deduzioni	Detrazioni	Gettito ulteriore max. in aumento (milioni di euro)
	Minimo	Massimo			
Addizionale IRPEF	0	+2,1% rispetto aliquota ordinaria	NO	SI a favore famiglie e sost. sussidi regionali	774
IRAP	0	+0,92% rispetto aliquota ordinaria	SI	NO	298
Tassa automobilistica	-10% rispetto all'anno precedente	+10% rispetto all'anno precedente	NO	NO	58
Addizionale accisa gas naturale	0,005165 euro/mc	0,030987 euro/mc	NO	NO	9
Imposta regionale sulla benzina (non applicata)	0	0,0258 euro/litro	NO	NO	16
<b>Flessibilità totale</b>					<b>1.155</b>

4. Nello specifico, occorre inoltre considerare, a ulteriore dimostrazione della violazione dell'art. 119 Cost., che in forza dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 — di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 — titolato «Ulteriori tributi regionali», a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono stati trasformati in tributi propri regionali: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Al riguardo, codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008 ha riconosciuto in relazione ai tributi propri autonomi, tra i quali rientrano ora quelli identificati dall'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011, alle regioni una «potestà legislativa esclusiva».

Dal momento che la norma impugnata pretende di estendersi, data la sua formulazione, anche ai tributi propri autonomi di cui al suddetto art. 8, essa, anche sotto questo profilo, si pone chiaramente in violazione del disposto di cui all'art. 119 Cost. che invece prevede che siano le regioni, in piena autonomia una volta che il coordinamento statale li abbia identificati come tributi propri autonomi, a stabilirli e applicarli.

Peraltro, va anche considerato che da questo punto di vista, non rilevano le argomentazioni espresse nella pregressa giurisprudenza (che in ogni caso, come si è visto, per i motivi sopra esposti, non è immediatamente pertinente alla fattispecie *de quo* e alla specifica struttura sull'impugnativa, incentrata sul difetto di proporzionalità dell'intervento statale di coordinamento) di codesta ecc.ma Corte costituzionale, quando nei precedenti pronunciamenti sul blocco della autonomia impositiva regionale ha ritenuto infondate le censure regionali affermando che «lo Stato può disporre in merito ai tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale»: tali affermazioni erano, infatti, riferite ai tributi propri derivati e non a quelli autonomi, rispetto ai quali esse non sono pertinenti.

5. Le censure espresse in termini di difetto di proporzionalità, peraltro, si confermano anche in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, ovvero quella della modifica a ripetizione del termine del blocco, rispetto alla quale non

(3) La tabella è tratta dal citato Documento di economia e finanza regionale segreteria generale della programmazione unità organizzativa sistema dei controlli e attività ispettive dcr n. 170 del 7 dicembre 2017.

